

Statuto
ASSOCIAZIONE
CONFERENZA ITALIANA DEI DIPARTIMENTI DI AREA SOCIOLOGICA

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1. È costituita l'Associazione denominata "Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica" (di seguito designata col suo acronimo, CIDAS) con sede in Eventuali cambiamenti di sede dell'associazione non comporteranno la modifica del presente statuto che rimarrà valido ed efficace ad ogni effetto di legge. CIDAS è una libera Associazione di fatto, ha carattere volontario e democratico, è apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Hanno diritto a far parte dell'Associazione:

- a) I Dipartimenti che nella denominazione contengono i seguenti termini: Sociologia; Ricerca Sociale; Scienze Sociali;
- b) I Dipartimenti cui afferiscono corsi di studio in Sociologia e/o in Servizio Sociale (L39; L40; LM87; LM 88);
- c) I Dipartimenti cui afferiscono almeno 3 docenti dei SSD sociologici (SPS/07- 08- 09- 10- 11- 12)

Art. 2. La Conferenza CIDAS si pone in continuità ideale e materiale con la Conferenza dei Presidi di Sociologia e con l'attuale *Conferenza dei Direttori, Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie di area sociologica* e, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Università, ha lo scopo di:

- a) facilitare lo scambio di informazioni sulle opinioni e le posizioni ufficiali dei Dipartimenti aderenti alla Conferenza;
- b) approfondire collegialmente lo studio di problemi comuni;
- c) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, per il miglioramento dell'ordinamento didattico e del funzionamento dei Corsi di Studio di Sociologia e di Servizio Sociale;
- d) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, per il miglioramento dell'offerta formativa sociologica negli altri corsi di studio;
- e) proporre ai Dipartimenti aderenti indicazioni relative alle scelte che possono assumere riguardo a problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
- f) assumere ogni iniziativa nell'interesse generale dei Dipartimenti afferenti alla Conferenza;
- g) costituire un ambito di raccordo dei Dipartimenti aderenti alla Conferenza per quanto riguarda le attività scientifiche e di ricerca;
- h) costituire un ambito di raccordo dei Dipartimenti aderenti alla Conferenza per quanto riguarda le attività di Terza missione;
- i) Promuovere collaborazioni con altre Conferenze e con le Associazioni scientifiche e professionali.

Art. 3. L'Associazione CIDAS promuove attività e iniziative autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private

Art. 4. I Soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

- a) Sono Soci Fondatori i Dipartimenti che hanno concorso, previa delibera degli Organi competenti del loro Dipartimento, alla costituzione della Conferenza.
- b) Sono Soci Ordinari, previa delibera degli Organi competenti, i Dipartimenti che abbiano deliberato l'adesione alla Conferenza successivamente alla sua costituzione.
- c) Soci Fondatori e soci Ordinari hanno gli stessi diritti; ogni Dipartimento è rappresentato nell'Assemblea da un unico componente.

Art. 5. I Dipartimenti di cui all'art.1 – comma a, b e c- fanno parte dell'Associazione di diritto; i Dipartimenti di cui all'art.1, comma d, sono ammessi all'Associazione dalla Assemblea dei soci di diritto, a maggioranza dei presenti.

Art. 6. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Titolo II

Organi dell'Associazione

Art. 7. Sono organi dell'Associazione CIDAS:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Segretario/Tesoriere.

Art. 8. L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Ogni Socio delibera il proprio rappresentante tra i docenti di ruolo di area sociologica, che rimane in carica fino a nuova deliberazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno con preavviso di almeno dieci giorni, anche via mail. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere comunicati ai membri anche per posta elettronica. Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando lo richiedano la Giunta esecutiva o almeno sei membri della CIDAS.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto degli aventi diritto.

Sono invitati senza diritto di voto i componenti del CUN di area sociologica e i Presidenti delle Associazioni scientifiche e professionali. Alle riunioni dell'Assemblea possono anche essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti in discussione.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti, tranne quelle aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto, per la quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto, raggiunta anche attraverso consultazione on line. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto.

La prima assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci fondatori e convalida esclusivamente l'ammissione dei Soci ordinari secondo le disposizioni dell'art. 4; essa dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla costituzione dell'Associazione.

L'adesione di Dipartimenti che aderiscano successivamente verrà convalidata nella prima Assemblea successiva a tale loro adesione.

Art. 9. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri designati a rappresentare i Soci, a maggioranza degli aventi diritto in prima votazione ed a maggioranza dei presenti nelle successive, per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile una sola volta. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dall'Assemblea, quest'ultimo provvede ad indire nuove elezioni. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, rappresenta la Conferenza nei rapporti esterni, ed ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente, dalla Giunta e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3.

Art. 10 Il Vice Presidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea. La durata del suo mandato coincide con quella del Presidente. Partecipa alle riunioni della Giunta. Svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.11 Il Presidente, con proprio atto, convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente successivo. Tale riunione deve, di norma, tenersi entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro 30 giorni dalla data di cessazione dello stesso. Nella riunione convocata per l'elezione e presieduta dal Vice Presidente, vengono presentate le candidature. Al termine della presentazione ed eventuale discussione delle candidature, il Vice Presidente provvede alla formazione del seggio elettorale, presieduto dallo stesso Vice Presidente e composto da altri due membri da lui nominati. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di nomina. Concluse le operazioni di voto si procede allo scrutinio e alla proclamazione dell'eletto. Le prime due votazioni si tengono di norma nella stessa giornata. Qualora, a seguito della prima e seconda votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza di voti richiesta, il Vice Presidente propone all'Assemblea, che decide a maggioranza dei presenti, le successive fasi, inclusa la eventuale fissazione di una nuova data di convocazione dell'Assemblea.

Art.12 La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea e nell'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da tre componenti eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Ai lavori della Giunta è invitato permanente, senza diritto di voto, il Presidente della Conferenza dei Corsi di Studio in Servizio Sociale.

L'elezione dei componenti della Giunta ha luogo nella riunione della CIDAS in cui avviene l'elezione del Presidente o in quella immediatamente successiva, e si svolge anche in forma palese, sulla base di una proposta del Presidente relativa ai nominativi. Nel caso tale proposta non venga approvata, ciascun membro della CIDAS può esprimere due preferenze; a parità di voti risulta eletto il membro più anziano in ruolo.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, tramite comunicazione inviata almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine, almeno due giorni prima della data della riunione.

Art.13 Il Segretario/Tesoriere è eletto dalla Giunta tra i propri membri a maggioranza dei presenti, per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile una sola volta. L'elezione può svolgersi anche in forma palese, sulla base di una proposta del Presidente relativa ai nominativi approvata a maggioranza dei presenti. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva. Coadiuva il Presidente in tutte le attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, e di esecuzione delle relative deliberazioni. Incassa le quote associative. È responsabile dell'amministrazione dei fondi della CIDAS e, a tal fine, apre un conto corrente intestato alla CIDAS presso un istituto bancario o postale di sua fiducia.

Art.14 Il presidente, sentita la Giunta, può costituire Commissioni *ad hoc* per lo studio di singoli problemi, cui possono partecipare anche esperti qualificati estranei alla CIDAS.

Art.15 È istituita una quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea, per la partecipazione alla CIDAS. La quota associativa può essere minore per i Dipartimenti con meno di 5 docenti incardinati. La quota viene pagata all'inizio dell'anno accademico. Al fondo costituito con tali quote vengono imputate tutte le spese necessarie per il funzionamento e le eventuali iniziative promosse dalla CIDAS.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 16 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) i contributi e le quote associative;
- b) ogni altro tipo di entrate che dovessero derivare dalla attività della CIDAS.

L'Assemblea approva un rendiconto contabile delle attività della CIDAS di ogni anno entro il mese di aprile dell'anno successivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 18 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dell'Associazione a maggioranza assoluta dei Soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 19 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in materia.

* * * * *

Norme Transitorie:

Gli Organi della pre-esistente Conferenza permangono nelle loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.

La quota associativa per l'anno 2018 è pari a 250 euro, che per i Soci fondatori si intende comprensiva delle spese notarili.

Nel caso tali quote dei soci fondatori non fossero sufficienti alla copertura delle spese notarili, i Soci Fondatori integreranno il loro contributo fino all'occorrenza della cifra richiesta.